SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 133° — Numero 74

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 28 marzo 1992

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 14:

CREDIOP - Consorzio di credito per le opere pubbliche: Obbligazioni delle serie speciali: 6% garantite dallo Stato «Autostrade»; 7% garantite dallo Stato: «Autostrade», «Ferrovie dello Stato», «Interventi statali»; 8% garantite dallo Stato «Autostrade»; 9% garantite dallo stato «Autostrade»; 10% garantite dallo Stato: «Autostrade», «Interventi statali», sorteggiate il 16 marzo 1992.

92A1360

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1991, n. 457.

Regolamento per la revisione delle corrispondenze posti-qualifiche all'estero del personale delle qualifiche funzionali dei ruoli del Ministero degli affari esteri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante: «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente: «Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato»;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, relativa al «Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato»;

Vista la legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;

Visto l'art. 1 della legge 4 agosto 1989, n. 285, concernente: «Norme specifiche sul servizio diplomatico»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, con il quale sono stati individuati i profili professionali del personale dei Ministeri in attuazione dell'art. 3 della legge n. 312/1980;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1988, con il quale sono state determinate, in applicazione dall'art. 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, per il personale del Ministero degli affari esteri le dotazioni organiche delle singole qualifiche funzionali e dei profili professionali relativi a ciascuna qualifica;

Visto il decreto ministeriale 17 maggio 1988, riguardante la mobilità del personale del Ministero degli affari esteri appartenente alle qualifiche funzionali;

Vista la delibera resa in data 28 settembre 1988 dalla commissione paritetica, istituita ai sensi dell'art. 10, comma primo, della legge 11 luglio 1980, n. 312, con la quale il suddetto organo collegiale si è pronunciato in ordine alla corrispondenza tra le qualifiche del precedente ordinamento ed i profili professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - n. 23900 - 8.312.21.4 del 14 ottobre 1988 con la quale sono state indicate le modalità per l'inquadramento del personale delle amministrazioni dello Stato da effettuarsi nei profili professionali in applicazione dell'art. 4, comma ottavo, della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44;

Visto il decreto interministeriale 4 ottobre 1977, con il quale, ravvisata la necessità di scomporre i coefficienti di cui all'art. 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in coefficienti parziali e in coefficienti di sede, venivano stabiliti, con decorrenza 1° ottobre 1977, cinque nuovi coefficienti parziali e cinque nuovi coefficienti di sede rispettivamente per i capi delle rappresentanze diplomatiche, per i ministri ed i ministri consiglieri, per il restante personale direttivo, per il personale non direttivo da agente consolare a coadiutore principale e per il restante personale non direttivo;

Visto il parere espresso nelle sedute del 30 marzo 1989 e del 15 marzo 1990 dalla commissione permanente di finanziamento di cui all'art. 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato espressi nelle adunanze generali del 7 febbraio 1991 e del 25 luglio 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 2 agosto 1991;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Le corrispondenze tra le qualifiche funzionali con i relativi profili professionali ed i posti all'estero sono stabilite in base alla tabella *a)* allegata al presente regolamento.

Art. 2.

1. Le maggiorazioni o riduzioni dell'indennità base di cui alla lettera *b)* dell'art. 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, stabiliti con decreto interministeriale 4 ottobre 1977, sono modificati secondo quanto indicato dalla tabella *b)* allegata al presente regolamento.

Art. 3.

1. In attesa del riordinamento normativo del Ministero degli affari esteri, le maggiorazioni o riduzioni dell'indennità base di cui alla lettera *b)* dell'art. 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, stabilite con decreto interministeriale 4 ottobre 1977, relativamente ad alcuni posti-funzione diplomatici, sono modificate secondo quanto indicato dalla tabella *c)* allegata al presente regolamento.

Art. 4.

1. In attesa del riordinamento normativo del Ministero degli affari esteri, le funzioni all'estero del personale appartenente alle qualifiche funzionali sono svolte secondo le corrispondenze di cui all'art. 1, tenuto conto delle pertinenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed in particolare dell'art. 93 e, per quanto attiene ai compiti ed alle responsabilità connessi alle attività amministrativo-contabili, dell'art. 75 e, per i ragionieri, dell'art. 76.

Art. 5.

1. In via transitoria, fino a quando le dotazioni organiche complessive delle qualifiche funzionali sesta e quarta (area esecutiva) presenteranno un numero di vacanze superiore al 20%, i posti vacanti negli organici delle suddette qualifiche funzionali possono essere utilizzati all'estero per posti rispettivamente di settima e di quinta qualifica funzionale, con lo svolgimento di funzioni proprie anche delle qualifiche sesta e quarta per la stessa area professionale e funzionale, secondo i criteri individuati in attuazione dell'art. 4, comma ottavo, della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 6.

(Il presente articolo non è stato ammesso al «visto» della Corte dei conti).

Art. 7.

1. La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto, valutata in lire 54 miliardi 800 milioni annui, graverà sul capitolo 1503 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno corrente e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 8.

(Il presente articolo non è stato ammesso al «visto» della Corte dei conti).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Istrana, addì 11 agosto 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1992
Atti di Governo, registro n. 85, foglio n. 15, con esclusione degli articoli 6 e 8, comma 1, ai sensi della delibera della sezione di controllo n. 20/92 del 20 febbraio 1992

ALLEGATO 1
(art. 1)

TABELLA *a)*

	Qualifica funzionale e profilo professionale	Posto funzione
IX	Direttore amministrativo Direttore amministrativo contabile	Commissario amministrativo (*)
VIII	Funzionario amministrativo Funzionario amministrativo contabile Analista di sistema Analista di procedure	Commissario amministrativo aggiunto (*)
VII	Collaboratore amministrativo Collaboratore amministrativo contabile Assistente sociale coordinatore Collaboratore economico-finanziario Capotecnico Analista Programmatore di sistema Capo sala macchine	Cancelliere capo (*) Assistente commerciale capo Perito tecnico capo
VI	Assistente amministrativo Ragioniere Assistente economico-finanziario Assistente tecnico cifra e telecomunicazioni Programmatore Capo unità operativa Consollista	Cancelliere principale (*) Assistente commerciale principale Assistente tecnico principale

Qualifica	Qualifica funzionale e profilo professionale	Posto funzione
V	Operatore amministrativo Stenodattilografo Operatore amministrativo contabile Telescriventista, centralinista, operatore radiospecialista Operatore di sala macchine	Coadiutore superiore (*)
IV	Coadiutore Telefonista, telescriventista Operatore radio	Coadiutore principale (*)
	Conducente di automezzi speciali Autista meccanico	Autista capo
	Addetto ai servizi di portierato e custodia	Commesso capo
	Addetto ai servizi di vigilanza	Commesso capo
III	Conducente di automezzi	Autista
	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	Commesso

(*) Con le qualificazioni corrispondenti al profilo ad eccezione dei posti commerciali e tecnici delle qualifiche VII e VI.

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
DE MICHELIS

ALLEGATO 2
(art. 2)

TABELLA *b)*

Qualifiche	Indennità base (tabella 19)	Nuovi coefficienti parziali e relative quote base
IX qualifica:		
Commissario amministrativo	210.000	41,9993% - 88.199 (*) 40,516 % - 85.084
VIII qualifica:		
Commissario amministrativo aggiunto	180.000	46,26 % - 83.268 (*) 43,9445% - 79.100
VII qualifica:		
Cancelliere capo Assistente commerciale capo Perito tecnico capo	134.000	56,72 % - 76.005 (*) 51,19 % - 68.595
VI qualifica:		
Cancelliere principale Assistente commerciale principale Assistente tecnico principale	115.000	58,696 % - 67.500 (*) 56,40 % - 64.860
V qualifica:		
Coadiutore superiore	91.000	67,033 % - 61.000 (*) 61,54 % - 56.001
IV qualifica:		
Coadiutore principale Autista capo - commesso capo	87.000	59,77 % - 52.000 (*) 55,10 % - 47.937
III qualifica:		
Commesso e autista	68.000	67,647 % - 46.000 (*) 64,97 % - 44.180

(*) Da attribuirsi a tutto il personale che abbia maturato una anzianità nei ruoli dell'Amministrazione di almeno venti anni.

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
DE MICHELIS

ALLEGATO 3
(art. 3)

TABELLA *c)*

Qualifiche	Indennità base (tabella 19	Nuovi coefficienti parziali e relative quote base
Capo di consolato	203.000	44,3313% - 89.993
Primo segretario o console presso consolato generale o console aggiunto presso consolato generale di prima classe	195.000	45,242 % - 88.222
Capo di vice consolato	180.000	47,300 % - 85.140
Secondo segretario o primo vice console	177.000	48,11 % - 85.155
Terzo segretario o vice console	162.000	51,425 % - 83.309

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
DE MICHELIS

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie di cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamento debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— Il testo dell'art. 1 della legge n. 285/1989 (Norme specifiche sul servizio diplomatico) è il seguente:

«Art. 1 (*Trattamento economico dei grandi iniziali della carriera diplomatica*). — 1. Tenuto conto dell'esigenza di raccordare la normativa generale sul pubblico impiego con gli specifici compiti di direzione e di coordinamento del personale diplomatico nei settori di attività di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e in attesa del provvedimento legislativo di riordinamento dell'assetto organizzativo e degli strumenti operativi dell'Amministrazione degli affari esteri, ai consiglieri di legazione non ancora in possesso dei requisiti di cui all'art. 29, primo comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è attribuito il trattamento economico tabellare corrispondente all'ottanta per cento di quello dei consiglieri di legazione dotati dei suindicati requisiti. La suddetta percentuale è ridotta al settantacinque per cento per i funzionari diplomatici con il grado di primo segretario di legazione e di segretario di legazione.

2. I funzionari di cui al comma 1 conservano la retribuzione individuale di anzianità in godimento alla data di attribuzione del nuovo stipendio.

3. Ai fini della progressione economica nel nuovo stipendio, il suddetto personale viene collocato nella classe o scatto immediatamente inferiore al trattamento spettante ai sensi dei commi 1 e 2, previa temporizzazione della differenza».

— Il D.P.R. n. 1219/1984 concerne l'individuazione dei profili professionali del personale dei Ministeri ed è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 30 ottobre 1985.

— Il testo dell'art. 3 della legge n. 312/1980 è il seguente:

«Art. 3 (*Profili professionali*). — Ogni qualifica funzionale comprende più profili professionali: questi si fondano sulla tipologia della prestazione lavorativa, considerata per il suo contenuto, in relazione ai requisiti culturali, al grado di responsabilità, alla sfera di autonomia che comporta, al grado di mobilità ed ai requisiti di accesso alla qualifica.

Dopo il primo inquadramento ai sensi del successivo art. 4 si procederà ad un inquadramento definitivo, con decorrenze corrispondenti a quelle del primo inquadramento, che sarà preceduto dall'inserimento dei profili professionali nelle qualifiche funzionali.

I profili professionali saranno identificati dalla commissione di cui al successivo art. 10, e stabiliti con il procedimento di cui all'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382. La prima identificazione avverrà entro dodici mesi dall'entrata in vigore di questa legge.

Le modifiche successive seguiranno il medesimo procedimento».

— Il D.P.R. n. 266/1987 reca: «Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri».

— Il D.P.C.M. 3 marzo 1988, recante: «Determinazione delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero degli affari esteri», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 33 dell'8 febbraio 1991.

— Il testo dell'art. 6 della citata legge n. 312/1980 è il seguente:

«Art. 6 (*Contingenti di qualifica*). — Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, saranno determinate, in attesa della legge di cui al primo comma del precedente art. 5 ed entro la dotazione cumulativa di cui al secondo comma dell'articolo stesso, le dotazioni organiche di ciascuna qualifica e dei profili professionali relativi a ciascuna qualifica in relazione ai fabbisogni funzionali delle varie amministrazioni.

Con gli stessi criteri e procedure si provvederà alle successive variazioni.

Il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e quello delle organizzazioni sindacali si considerano acquisiti se non pervenuti entro trenta giorni dalla loro richiesta».

— Il testo dell'art. 10, comma primo, della citata legge n. 312/1980 è il seguente:

«Per le operazioni relative all'inquadramento di cui ai precedenti articoli 3 e 4 è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, una commissione paritetica presieduta da un sottosegretario di Stato o per sua delega da un dirigente generale e composta da sei rappresentanti dell'amministrazione statale e da sei rappresentanti dei dipendenti statali designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, la quale dovrà pronunciarsi sull'identificazione concreta dei profili professionali, sulla corrispondenza tra le attuali e le nuove qualifiche di inquadramento ai sensi dell'ottavo comma del predetto art. 4 nonché su ogni altra questione che potrà insorgere e sarà sottoposta al suo esame dalle singole amministrazioni in sede di applicazione degli stessi articoli».

— Il testo dell'art. 4, comma ottavo, della citata legge n. 312/1980 è il seguente:

«Il personale le cui attribuzioni, in base alla qualifica rivestita, corrispondono a quelle risultanti, per le nuove qualifiche, dai profili professionali di cui al precedente art. 3, è inquadrato della qualifiche medesime, anche in soprannumero. Ove manchi una esatta corrispondenza di mansioni, si ha riguardo, al fini dell'inquadramento, al profilo assimilabile della stessa qualifica».

— Il D.P.R. n. 44/1990 reca: «Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 settembre 1989 concernente il personale del comparto Ministeri ed altre categorie dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 86».

— Il testo dell'art. 171 del D.P.R. n. 18/1967 è il seguente:

«Art. 171 (*Indennità di servizio all'estero*). — L'indennità di servizio all'estero non ha natura retributiva essendo destinata a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero ed è ad essi commisurata.

Essa è costituita:

a) dall'indennità base di cui all'allegata tabella 19;

b) dalle maggiorazioni o dalle riduzioni relative ai singoli uffici determinate secondo coefficienti da fissarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro, sentita la commissione di cui all'art. 172. Qualora ricorrano esigenze particolari possono essere fissati coefficienti differenti per i singoli posti di organico in uno stesso ufficio.

In relazioni alle speciali finalità dell'indennità di servizio all'estero, i coefficienti sono fissati:

1) sulla base del costo della vita e delle sue variazioni risultanti dalle periodiche pubblicazioni statistiche dell'O.N.U., del Fondo monetario internazionale e locali, nonché dalle relazioni dei capi di rappresentanza diplomatica e, in particolari situazioni, dei capi di ufficio consolare, dai rapporti degli ispettori del Ministero e degli uffici all'estero, come pure da ogni altro elemento utile:

2) tenuto conto, tra l'altro:
delle necessità di rappresentanza derivanti dalle funzioni esercitate, con speciale riguardo e determinate esigenze delle singole sedi;
delle particolari condizioni locali, anche in relazione agli eventuali disagi della sede;
del costo degli alloggi, del personale domestico e dei servizi:
del corso dei cambi».

Nota agli articoli 2 e 3:

— Per il testo dell'intero art. 171 del D.P.R. n. 18 1967 si veda in nota alle premesse.

Nota all'art. 4:

— Il testo degli articoli 93, 75 e 76 del citato D.P.R. n. 18/1967 è il seguente:

«Art. 93 (*Carriere, ruoli e qualifiche speciali*). — Le carriere del personale dell'Amministrazione degli affari esteri sono:

diplomatica;
direttiva amministrativa;
del personale di cancelleria;
degli assistenti commerciali;
esecutiva;
ausiliaria;
ausiliaria tecnica.

I ruoli e le qualifiche speciali del personale dell'Amministrazione degli affari esteri addetto all'espletamento di particolari attività o compiti tecnici sono:

sopraintendente all'archivio storico ed esperti nella ricerca storico-diplomatica;
direttore della biblioteca e bibliotecari;
esperti in lingue estere;
esperti in crittografia;
ingegneri-architetti;
interpreti;
periti tecnici;
proto e vice proto;
assistenti alla vigilanza;
operai.

Fermo il disposto dell'art. 139, primo comma, il personale indicato nel precedente comma presta servizio presso l'Amministrazione centrale, salvo incarichi speciali che rendano necessario il temporaneo invio in missione all'estero.

Il personale dell'Amministrazione degli affari esteri esercita le funzioni inerenti al grado o alla qualifica rivestiti e alla carriera o ruolo cui appartiene. Fermo restando quanto stabilito per i funzionari della carriera diplomatica dall'art. 101, il personale può, per esigenze di servizio, essere incaricato temporaneamente di mansioni di altro grado o qualifica della stessa carriera o ruolo. Il personale di concetto, esecutivo o ausiliario in servizio all'estero che, promosso, si trovi ad occupare un posto non corrispondente a quello previsto per la nuova qualifica può continuare ad occupare il posto stesso per il tempo richiesto dalle esigenze di servizio.

Al personale in servizio all'estero possono essere affidate altre funzioni o mansioni in aggiunta a quelle inerenti al posto di organico ricoperto, purché proprie del grado o della qualifica o della carriera o ruolo di appartenenza. Al predetto personale, qualunque sia la carriera o ruolo di appartenenza, possono essere altresì affidati temporaneamente, in rapporto a particolari esigenze di servizio, anche compiti diversi dalle funzioni o mansioni inerenti al posto di organico cui è assegnato.

Le carriere, i ruoli e le qualifiche speciali non contemplati nel presente decreto sono soppressi».

«Art. 75 (*Funzionari direttivi amministrativi con funzioni amministrativo-contabili all'estero*). — I funzionari della carriera direttiva amministrativa, che prestano servizio presso una rappresentanza diplomatica o un ufficio consolare di prima categoria con funzioni amministrativo-contabili, sono preposti ai servizi attinenti all'amministrazione e alla contabilità attendendo specialmente:

a) alla liquidazione delle spese, ivi comprese quelle da effettuarsi per conto di altre amministrazioni o di terzi;

b) all'ordinazione delle spese concernenti il personale o il funzionamento della rappresentanza o dell'ufficio nonché delle spese per conto di altre amministrazioni o di terzi;

c) alla tenuta delle scritture contabili e alla conservazione dei relativi documenti amministrativo-contabili;

d) alla predisposizione del rendiconto amministrativo per le somme accreditate all'ufficio;

e) alla vigilanza sulle attività svolte dal cancelliere contabile a norma del secondo comma dell'art. 76.

I funzionari di cui al primo comma hanno diretta cura ed esclusiva responsabilità nei confronti dello Stato:

a) dell'applicazione della tariffa consolare;

b) della destinazione, a norma delle disposizioni in materia, dei diritti dovuti per atti consolari e di altre eventuali entrate;

c) della conservazione e manutenzione, in qualità di consegnatari, dei beni immobili e mobili di pertinenza della rappresentanza o dell'ufficio.

Nel caso in cui presso la rappresentanza o l'ufficio prestino servizio più funzionari della carriera direttiva amministrativa con funzioni amministrativo-contabili, le attribuzioni di cui al presente articolo sono affidate al funzionario più elevato in grado il quale nell'esercizio delle medesime è coadiuvato dagli altri funzionari.

Nelle rappresentanze e negli uffici in cui non vi siano funzionari con le funzioni indicate al primo comma le attribuzioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle di cui alla lettera *c)* del secondo comma, sono espletate dal capo della rappresentanza o dell'ufficio ovvero da altro funzionario da lui delegato».

«Art. 76 (*Funzioni e responsabilità del cancelliere contabile*). — Presso ogni rappresentanza displomatica e ogni consolato generale, consolato, vice consolato di prima categoria presta servizio almeno un impiegato della carriera di cancelleria con mansioni contabili, il quale assume la qualifica di cancelliere contabile.

Il cancelliere contabile, oltre a mansioni di collaborazione in materia contabile e amministrativa, provvede personalmente:

a) al servizio di cassa;

b) alla custodia delle marche consolari e dei libretti-passaporti;

c) alla custodia dei depositi consolari e di ogni altro titolo e valore a lui affidato dal capo della rappresentanza o dell'ufficio;

d) al pagamento delle spese di cui all'art. 75 a valere sui fondi periodicamente versatigli dal capo della rappresentanza o dell'ufficio.

Il conto giudiziale reso dal cancelliere contabile riguarda i movimenti del servizio di cassa e quelli dei valori di cui alla lettera *b)* del comma precedente.

La vigilanza sulle attività di cui al secondo comma è esercitata, sempre che nella rappresentanza o nell'ufficio consolare non presti servizio il funzionario della carriera direttiva amministrativa di cui all'art. 75, dal capo della rappresentanza o dell'ufficio o, per sua delega, da altro funzionario.

Qualora nella rappresentanza o nell'ufficio non presti servizio un funzionario della carriera direttiva amministrativa con le funzioni previste dall'art. 75, al cancelliere contabile è affidata in qualità di consegnatario la conservazione e la manutenzione dei beni immobili e mobili di pertinenza della rappresentanza o dell'ufficio.

Nel caso in cui presso la rappresentanza o l'ufficio prestino servizio più impiegati della carriera di cancelleria con mansioni contabili, le attribuzioni di cui al presente articolo competono al più elevato in grado, il quale nell'esercizio delle medesime è coadiuvato dagli impiegati meno elevati in grado».

Nota all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 4, comma ottavo, della citata legge n. 312/1980 si veda in nota alle premesse.

91G0434

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 marzo 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Trieste a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'Ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Trieste n. 13/1-15031/92 Gab del 4 febbraio 1992, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Trieste è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Sergio Ravalli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1992

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Trieste si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 26 novembre 1991, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 19 dicembre 1991, 20 e 24 gennaio 1992 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Trieste ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Trieste ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Sergio Ravalli.

Roma, 14 marzo 1992

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

92A1419

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 16 marzo 1992.

Rimozione dalla carica di un consigliere del comune di Marcianise.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. De Martino Antonio è stato eletto consigliere nel comune di Marcianise (Caserta) nelle consultazioni amministrative del 29 maggio 1988;

Considerato che a carico del predetto amministratore risultano pregiudizi e pendenze penali tra i quali in particolare condanna per lesioni personali colpose, denunzie per truffa in concorso, abuso d'ufficio in concorso, abuso d'ufficio, nonché per violazione della normativa edilizia di cui all'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;

Constatato che l'espletamento da parte del predetto amministratore della carica elettiva è, in presenza di siffatti precedenti e pendenze, incompatibile con le funzioni rappresentative delle comunità locali contrastando con le esigenze di decoro, dignità e prestigio della carica di consigliere del comune di Marcianise ed ingenerando allarme nella popolazione con possibile pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del predetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Marcianise (Caserta);

Visto il decreto del prefetto di Caserta n. 8706/13.1 Gab del 19 dicembre 1991 con il quale il predetto signor De Martino Antonio viene sospeso dalla carica di consigliere comunale;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Antonio De Martino è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Marcianise (Caserta).

Roma, 16 marzo 1992

Il Ministro: SCOTTI

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Antonio De Martino è stato eletto consigliere nel comune di Marcianise (Caserta) nelle consultazioni amministrative del 29 maggio 1988.

A carico del predetto amministratore risultano diversi pregiudizi e pendenze penali tra i quali in particolare condanna per lesioni personali colpose, denunzie per «truffa e altro» in concorso con altri amministratori comunali, per abuso ed omissioni di atti di ufficio e altro in concorso; per abuso di ufficio.

Al sig. Antonio De Martino, per l'attività illecita collegata alla realizzazione da parte di elementi appartenenti ad una locale organizzazione camorristica, di un complesso immobiliare totalmente abusivo su suolo di proprietà del comune di Marcianise inaugurato nel periodo in cui il De Martino era sindaco del predetto comune, è stata notificata informazione di garanzia per violazione della normativa edilizia di cui all'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in concorso con Buttone Giuseppe e Belforte Salvatore, elementi appartenenti alla locale organizzazione camorristica.

Alla luce di quanto sopra il comportamento del sig. Antonio De Martino si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni cui il medesimo è preposto costituendo un grave nocumento per il prestigio delle istituzioni, esponendo la vita amministrativa dell'ente ad una elevata potenzialità di inquinamento ingenerando nel contempo allarme nella popolazione con pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Caserta, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, con nota n. 477/25.G.11 del 20 dicembre 1991 ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del sig. Antonio De Martino e, nelle more, in presenza di gravi ed urgenti motivi, ne ha disposto, con decreto 8706/13.1.Gab del 19 dicembre 1991 la sospensione dalla carica di consigliere comunale.

Tutto ciò premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni per addivenire alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune Marcianise (Caserta) essendosi verificata una delle ipotesi disciplinate dal citato art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del sig. Antonio De Martino dalla carica di consigliere del predetto ente locale.

Roma, 14 marzo 1992

Il direttore generale: MALPICA

92A1437

DECRETO 16 marzo 1992.

Rimozione dalle cariche di consigliere e di assessore del comune di Porto Empedocle.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Giuseppe Agrò è stato eletto consigliere del comune di Porto Empedocle (Agrigento) nelle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990 ed assessore ai servizi demografici in data 16 luglio 1990;

Visto che come risulta dall'allegata relazione, sono emersi diversi pregiudizi e pendenze penali a carico del predetto amministratore, anche in relazione ai suoi rapporti di amicizia e di interesse con elementi socialmente pericolosi, indiziati di appartenenza ad associazione mafiosa;

Ritenuto che l'espletamento, da parte del predetto amministratore, delle cariche elettive ricoperte è incompatibile con le funzioni rappresentative della comunità locale;

Considerato che in relazione ai predetti precedenti ed ai citati legami la permanenza del sig. Giuseppe Agrò nel civico concesso espone l'attività amministrativa ad una potenzialità di inquinamento e che, pertanto, ingenera allarme nella popolazione con possibile pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Giuseppe Agrò dalle cariche di consigliere e di assessore;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto prefettizio di sospensione dalla carica datato 20 dicembre 1991;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte intégrante;

Decreta:

Il sig. Giuseppe Agrò è rimosso dalle cariche di consigliere e di assessore del comune di Porto Empedocle (Agrigento).

Roma, 16 marzo 1992

Il Ministro: SCOTTI

Al Ministro dell'interno

Il sig. Giuseppe Agrò è stato eletto consigliere del comune di Porto Empedocle (Agrigento) nelle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990 ed assessore ai servizi demografici in data 16 luglio 1990.

Il sig. Giuseppe Agrò risulta diffidato dal questore di Agrigento in data 23 settembre 1987 per i suoi rapporti di amicizia e di interesse con elementi socialmente pericolosi, indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose.

Il predetto amministratore a seguito delle indagini condotte dopo la strage avvenuta in data 21 settembre 1986 in Porto Empedocle veniva denunciato per associazione a delinquere di stampo mafioso finalizzata all'agevolazione del gioco d'azzardo e condannato in data 22 aprile 1989 ad anni uno di arresto e L. 1.000.000 di ammenda, pena ridotta in appello a mesi sei e L. 600.000 di ammenda con sentenza del 6 aprile 1990 divenuta irrevocabile il 25 febbraio 1991.

Nel corso del predetto procedimento penale veniva acclarata la sussistenza di un rapporto di affari fra il predetto sig. Giuseppe Agrò e la nota famiglia mafiosa dei Grassonelli, venivano, infatti, condannati con la menzionata sentenza per il reato di gioco d'azzardo, in concorso con il sig. Giuseppe Agrò, anche i signori Grassonelli Bruno, Grassonelli Salvatore e il cognato di costoro Prestia Antonio riconosciuti tutti e tre colpevoli, tra l'altro, del reato di cui all'art. 416-*bis* del codice penale in quanto pericolosi elementi di spicco della mafia empedoclina.

Il comportamento tenuto dal suddetto amministratore, contrasta con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e con le esigenze di decoro, dignità e prestigio connesse alla carica di consigliere e assessore ingenerando allarme nella popolazione.

La presenza di detto consigliere all'interno degli organi rappresentativi del comune rischia quindi di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa del comune di Porto Empedocle con possibile turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Agrigento accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dell'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, con provvedimento prot. n. 88/936/Gab del 20 dicembre 1991 ha disposto la sospensione del sig. Giuseppe Agrò dalla carica di consigliere comunale.

Tutto ciò premesso si ritiene che sussistono le condizioni per addivenire alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere e di assessore del comune di Porto Empedocle, ricorrendo la fattispecie dei «gravi motivi di ordine pubblico» disciplinata dal citato art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del sig. Giuseppe Agrò dalle cariche di consigliere e di assessore comunale del predetto ente locale.

Roma, 14 marzo 1992

Il direttore generale: MALPICA

92A1422

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 marzo 1992.

Emissione di una quarta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° gennaio 1992/1997.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 415;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposite quote dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984 n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto che il 1° marzo 1992 verranno in scadenza i buoni del Tesoro poliennali: 9,15%, emessi con decreto ministeriale 25 marzo 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 28 marzo 1987), 11%, emessi con decreto ministeriale 26 marzo 1988 (*Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 30 marzo 1988), 12,50%, emessi con decreto ministeriale 24 marzo 1989 (*Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1989) e 12,50%, emessi con decreto ministeriale 19 aprile 1990 (*Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 1990);

Visti i decreti ministeriali 18 dicembre 1991 (*Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1991), 22 gennaio 1992 (*Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1992) e 20 febbraio 1992 (*Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1992), con i quali è stata disposta l'emissione rispettivamente della prima, seconda e terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° gennaio 1992/1997;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una quarta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° gennaio 1992/1997, da destinare a sottoscrizioni in contanti e, per quanto occorra, al rinnovo dei soli menzionati buoni del Tesoro poliennali 9,15%, 11% e 12,50% nominativi;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una quarta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° gennaio 1992/1997, per un importo di lire 6.000 miliardi nominali, allo stesso prezzo fisso di emissione di L. 95,95% ed alle medesime altre condizioni e modalità previste dal decreto ministeriale 18 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1991.

L'assegnazione dei buoni della predetta tranche avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione». Il «diritto di sottoscrizione» rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nel precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione dei buoni. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

L'importo in emissione è incrementabile di lire 52.283.300.000, da destinare al rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 9,15%, 11% e 12,50%, di scadenza 1° aprile 1992, nominativi.

Restano ferme, per quanto concerne la quarta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° gennaio 1992/1997, le disposizioni dell'art. 1, terzo comma, e dell'art. 17 del predetto decreto ministeriale 18 dicembre 1991, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 12%, pagabile, al netto, indicato su ciascuna cedola, in due semestralità posticipate, il 1° luglio ed il 1° gennaio di ogni anno di durata del prestito.

I possessori di soli buoni del Tesoro poliennali 9,15%, 11% e 12,50% di scadenza 1° aprile 1992, nominativi, qualora non intendano ottenere il rimborso di essi, hanno facoltà di chiederne il rinnovo nei nuovi titoli, al prezzo che risulterà per gli emittendi buoni al portatore in applicazione degli articoli seguenti, con decorrenza degli interessi dal 1° gennaio 1992.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da L. 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di rinnovo dei titoli nominativi di scadenza 1° aprile 1992, nonché di quelle di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, di cui al successivo art. 17, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni in questione, su L. 4,05 per ogni cento lire di capitale nominale, pari alla differenza fra il capitale da rimborsare e il prezzo fisso di cui al precedente art. 1, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° gennaio 1992 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi. Possono altresì partecipare gli operatori di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 31 dicembre 1990 nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia. Alla stessa Banca d'Italia sono affidate le operazioni di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali nominativi di cui al terzo comma dell'art. 1; dette operazioni di rinnovo possono essere effettuate dal 3 al 7 aprile 1992.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia, conseguenti alle operazioni in parola, saranno regolati dalle norme contenute in apposita convenzione da stipulare.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti e di quelli nominativi rinnovati, a norma dei commi primo e terzo dell'art. 1, una provvigione dello 0,75%, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di Tesoreria del contante ovvero dei buoni nominativi presentati per il rinnovo.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto, i quali sono tenuti a corrispondere soltanto il prezzo di aggiudicazione, pari al «prezzo fisso di emissione» maggiorato dell'importo marginale del «diritto di sottoscrizione», nonché i dietimi di interesse dovuti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Il prezzo offerto è costituito dal prezzo fisso di emissione stabilito in L. 95,95% e dall'ulteriore importo del «diritto di sottoscrizione» che si intende pagare. Tale maggiorazione può essere di un importo minimo di 5 centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali maggiorazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso, mentre in mancanza di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa si intende pari a quella minima.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in un'unica busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma, e da consegnare direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, entro le ore 13 del giorno 1° aprile 1992.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 1° aprile 1992 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo, che è costituito dalla somma del «prezzo fisso di emissione» e dell'importo da corrispondere per «diritto di sottoscrizione», sarà reso noto mediante comunicato stampa e verrà applicato anche ai rinnovi dei titoli nominativi.

Art. 10.

L'aggiudicazione verrà effettuata con riferimento all'importo del «diritto di sottoscrizione» meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte riferite all'importo marginale del «diritto di sottoscrizione» che non possano essere totalmente accolte si procede all'assegnazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione ed i buoni vengono proporzionalmente distribuiti fra gli altri operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 11.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo fisso di emissione maggiorato di quello marginale del «diritto di sottoscrizione»), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 3 aprile 1992; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per 92 giorni, in quanto la prima cedola di interessi, relativa ai buoni emessi con il presente decreto, ha decorrenza dal 1° gennaio 1992. All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 12.

Il 3 aprile 1992 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione, costituito, come indicato negli articoli precedenti, dalla somma del «prezzo fisso di emissione» e dell'importo del «diritto di sottoscrizione», unitamente al rateo di interesse del 12% annuo dovuto allo Stato, al netto, per 92 giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, pertanto, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al «prezzo fisso di emissione», per quello relativo al «diritto di sottoscrizione» e per quello relativo ai dietimi di interesse, dovuti, al netto.

Art. 13.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.

Il rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 9,15%, 11% e 12,50% di scadenza 1° aprile 1992, nominativi, si effettua, per pari capitale nominale, con decorrenza, ad ogni effetto, dal 1° gennaio 1992; dovranno essere corrisposti 92 giorni di interessi netti.

All'atto del rinnovo, sarà corrisposto all'esibitore dei buoni da rinnovare l'eventuale importo pari alla differenza fra il capitale nominale stesso ed il prezzo di aggiudicazione dei nuovi buoni; qualora il prezzo di aggiudicazione dovesse risultare superiore alla pari, l'esibitore stesso è tenuto ad effettuare il versamento della somma uguale alla differenza tra detto prezzo ed il capitale nominale dei titoli rinnovati. In ogni caso sarà operata la ritenuta di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, tenendo conto delle norme sull'arrotondamento a cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalità, l'intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro poliennali 9,15%, 11% e 12,50%, di scadenza 1° aprile 1992, versati per il rinnovo.

Art. 15.

Le richieste di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 9,15%, 11% e 12,50%, di scadenza 1° aprile 1992, nominativi, dovranno essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono essere esibite dagli incaricati della Banca d'Italia stessa o da altri istituti, enti o persone diversi dagli intestatari.

Le richieste di rinnovo possono essere firmate e presentate anche da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare. La Banca d'Italia rilascerà apposite ricevute per il capitale nominale dei nuovi buoni.

La consegna dei nuovi buoni nominativi sarà disposta dalla Direzione generale del debito pubblico a favore delle filiali della Banca d'Italia, tramite le competenti sezioni di tesoreria, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro delle ricevute rilasciate.

I possessori di detti buoni del Tesoro poliennali 9,15%, 11% e 12,50% - 1° aprile 1992, nominativi, che non intendano avvalersi della facoltà di chiederne il rinnovo con le modalità indicate nel presente articolo, dovranno chiederne il rimborso alla Direzione generale del debito pubblico per il tramite delle direzioni provinciali del Tesoro, nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di debito pubblico; sarà operata la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 16.

La consegna alle sezioni di tesoreria provinciale dei citati buoni del Tesoro poliennali 9,15%, 11% e 12,50 - 1° aprile 1992, al nome, rinnovati, sarà effettuata dalle filiali della Banca d'Italia.

Le sezioni di tesoreria provinciale, accettati i buoni di cui al comma precedente, rilasceranno alle filiali della Banca d'Italia apposite ricevute contenenti le indicazioni circa il quantitativo e il capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.

Art. 17.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° gennaio 1992/1997. Dette operazioni avranno inizio il 3 aprile 1992 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 18.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale e dei titoli nominativi consegnati per il rinnovo sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 19.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 1992

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1992
Registro n. 13 Tesoro, foglio n. 168

92A1423

DECRETO 23 marzo 1992.

Emissione di una quarta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° gennaio 1992/2002.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 415;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposite quote dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto che il 1° aprile 1992 verranno in scadenza i buoni del Tesoro poliennali 9,15%, emessi con decreto ministeriale 25 marzo 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 28 marzo 1987), 11%, emessi con decreto ministeriale 26 marzo 1988 (*Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 30 marzo 1988), 12,50%, emessi con decreto ministeriale 24 marzo 1989 (*Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1989) e 12,50%, emessi con decreto ministeriale 19 aprile 1990 (*Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 1990);

Visti i decreti ministeriali 18 dicembre 1991 (*Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1991), 22 gennaio 1992 (*Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1992) e 20 febbraio 1992 (*Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1992), con i quali è stata disposta l'emissione rispettivamente della prima, seconda e terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° gennaio 1992/2002;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una quarta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° gennaio 1992/2002, da destinare a sottoscrizioni in contanti e, per quanto occorra, al rinnovo dei soli menzionati buoni del Tesoro poliennali 9,15%, 11% e 12,50%, nominativi;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una quarta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° gennaio 1992/2002, per un importo di lire 5.000 miliardi nominali, allo stesso prezzo fisso di emissione di lire 93,85% ed alle medesime altre condizioni e modalità previste dal decreto ministeriale 18 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1991.

L'assegnazione dei buoni della predetta tranche avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione». Il «diritto di sottoscrizione» rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nel precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione dei buoni. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

L'importo di emissione è incrementato di L. 52.283.300.000, da destinare al rinnovo dei B.T.P. 9,15%, 11% e 12,50%, di scadenza 1° aprile 1992, nominativi.

Restano ferme, per quanto concerne la quarta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° gennaio 1992/2002, le disposizioni dell'art. 1, terzo comma, e dell'art. 17 del predetto decreto ministeriale 18 dicembre 1991, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 12%, pagabile, al netto, indicato su ciascuna cedola, in due semestralità posticipate, il 1° luglio ed il 1° gennaio di ogni anno di durata del prestito.

I possessori di soli buoni del Tesoro poliennali 9,15%, 11% e 12,50%, di scadenza 1° aprile 1992, nominativi, qualora non intendano ottenere il rimborso di essi, hanno facoltà di chiederne il rinnovo nei nuovi titoli, al prezzo che risulterà per gli emittendi buoni al portatore in applicazione degli articoli seguenti, con decorrenza degli interessi dal 1° gennaio 1992.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da L. 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di rinnovo dei titoli nominativi di scadenza 1° aprile 1992, nonché di quelle di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, di cui al successivo art. 17, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni in questione, su L. 6,15 per ogni cento lire di capitale nominale, pari alla differenza fra il capitale da rimborsare e il prezzo fisso di cui al precedente art. 1, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° gennaio 1992 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi. Possono altresì partecipare gli operatori di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 31 dicembre 1990 nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia. Alla stessa Banca d'Italia sono affidate le operazioni di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali nominativi di cui al terzo comma dell'art. 1; dette operazioni di rinnovo possono essere effettuate dal 2 al 7 aprile 1992.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia, conseguenti alle operazioni in parola, saranno regolati dalle norme contenute in apposita convenzione da stipulare.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti e di quelli nominativi rinnovati, a norma dei commi primo e terzo dell'art. 1, una provvigione dell'1%, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di Tesoreria del contante ovvero dei buoni nominativi presentati per il rinnovo.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto, i quali sono tenuti a corrispondere soltanto il prezzo di aggiudicazione, pari al «prezzo fisso di emissione» maggiorato dell'importo marginale del «diritto di sottoscrizione», nonché i dietimi di interesse dovuti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Il prezzo offerto è costituito dal prezzo fisso di emissione stabilito in L. 93,85% e dall'ulteriore importo del «diritto di sottoscrizione» che si intende pagare. Tale maggiorazione può essere di un importo minimo di 5 centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali maggiorazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso, mentre in mancanza di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa si intende pari a quella minima.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in un'unica busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma, e da consegnare direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, entro le ore 13 del 31 marzo 1992.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 31 marzo 1992 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo, che è costituito dalla somma del «prezzo fisso di emissione» e dell'importo da corrispondere per «diritto di sottoscrizione», sarà reso noto mediante comunicato stampa e verrà applicato anche ai rinnovi dei titoli nominativi.

Art. 10.

L'aggiudicazione verrà effettuata con riferimento all'importo del «diritto di sottoscrizione» meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte riferite all'importo marginale del «diritto di sottoscrizione» che non possano essere totalmente accolte si procede all'assegnazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione ed i buoni vengono proporzionalmente distribuiti fra gli altri operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 11.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al «prezzo fisso di emissione» maggiorato di quello marginale del «diritto di sottoscrizione»), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 2 aprile 1992; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per 91 giorni, in quanto la prima cedola di interessi, relativa ai buoni emessi con il presente decreto, ha decorrenza dal 1° gennaio 1992. All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 12.

Il 2 aprile 1992 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione, costituito, come indicato negli articoli precedenti, dalla somma del «prezzo fisso di emissione» e dell'importo del «diritto di sottoscrizione», unitamente al rateo di interesse del 12% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per 91 giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, pertanto, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al «prezzo fisso di emissione», per quello relativo al «diritto di sottoscrizione» e per quello relativo ai dietimi di interesse, dovuti, al netto.

Art. 13.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.

Il rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 9,15%, 11% e 12,50%, di scadenza 1° aprile 1992, nominativi, si effettua, per pari capitale nominale, con decorrenza, ad ogni effetto, dal 1° gennaio 1992; dovranno essere corrisposti 91 giorni di interessi netti.

All'atto del rinnovo, sarà corrisposto all'esibitore dei buoni da rinnovare l'eventuale importo pari alla differenza fra il capitale nominale stesso ed il prezzo di aggiudicazione dei nuovi buoni; qualora il prezzo di aggiudicazione dovesse risultare superiore alla pari, l'esibitore stesso è tenuto ad effettuare il versamento della somma uguale alla differenza tra detto prezzo ed il capitale nominale dei titoli rinnovati. In ogni caso sarà operata la ritenuta di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, tenendo conto delle norme sull'arrotondamento a cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalità, l'intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro poliennali 9,15%, 11% e 12,50%, di scadenza 1° aprile 1992, versati per il rinnovo.

Art. 15.

Le richieste di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 9,15%, 11% e 12,50%, di scadenza 1° aprile 1992, nominativi, dovranno essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono essere esibite dagli incaricati della Banca d'Italia stessa o da altri istituti, enti o persone diversi dagli intestatari.

Le richieste di rinnovo possono essere firmate e presentate anche da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare. La Banca d'Italia rilascerà apposite ricevute per il capitale nominale dei nuovi buoni.

La consegna dei nuovi buoni nominativi sarà disposta dalla Direzione generale del debito pubblico a favore delle filiali della Banca d'Italia, tramite le competenti sezioni di tesoreria, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro delle ricevute rilasciate.

I possessori di detti buoni del Tesoro poliennali 9,15%, 11% e 12,50%, di scadenza 1° aprile 1992, nominativi, che non intendano avvalersi della facoltà di chiederne il rinnovo con le modalità indicate nel presente articolo, dovranno chiederne il rimborso alla Direzione generale del debito pubblico per il tramite delle direzioni provinciali del Tesoro, nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di debito pubblico; sarà operata la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 16.

La consegna alle sezioni di tesoreria provinciale dei citati buoni del Tesoro poliennali 9,15%, 11% e 12,50%, di scadenza 1° aprile 1992, al nome, rinnovati, sarà effettuata dalle filiali della Banca d'Italia.

Le sezioni di tesoreria provinciale, accettati i buoni di cui al comma precedente, rilasceranno alle filiali della Banca d'Italia apposite ricevute contenenti le indicazioni circa il quantitativo e il capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.

Art. 17.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti, da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° gennaio 1992/2002. Dette operazioni avranno inizio il 2 aprile 1992 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 18.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale e dei titoli nominativi consegnati per il rinnovo sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 19.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 1992

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1992
Registro n. 13 Tesoro, foglio n. 167

92A1424

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 16 marzo 1992.

Revoca dell'ordinanza n. 2116/FPC del 29 marzo 1991 relativa a interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Isole Tremiti in provincia di Foggia. (Ordinanza n. 2235/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio nazionale;

Vista la nota n. 278/VP del 6 dicembre 1990 della regione Puglia, con cui era richiesto un finanziamento per fronteggiare i danni derivati dagli eventi sismici verificatisi nell'anno 1989, nel comune delle Isole Tremiti e non per dissesti idrogeologici finanziabili con l'art. 1 del predetto decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8;

Considerato che, a seguito di tale richiesta, è stata erroneamente emessa l'ordinanza 29 marzo 1991, n. 2116/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 9 aprile 1991, con la quale si concede un finanziamento di L. 3.000.000.000, sul decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, per interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Isole Tremiti, in provincia di Foggia, in località Pagliai e Punta del Diamante nell'isola di S. Domino;

Considerato che il finanziamento di cui all'art. 1 della suddetta ordinanza n. 2116/FPC del 29 marzo 1991 è finalizzato solamente per gli interventi dovuti a dissesti idrogeologici, di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8 e non per fronteggiare i danni derivati dagli eventi sismici dell'anno 1989;

Considerato pertanto che tale discordanza invalida l'ordinanza stessa;

Considerato infine che, a tutt'oggi, non sono state avanzate richieste di anticipazioni;

Ritenuto che sono pendenti moltissime situazioni di dissesti idrogeologici per le quali esiste un obiettivo stato di urgenza che ne imporrebbe il finanziamento;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

L'ordinanza n. 2116/FPC del 29 marzo 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 9 aprile 1991, è revocata.

Art. 2.

La disponibilità dello stanziamento, revocato con l'art. 1 della presente ordinanza, sarà riutilizzata per finanziamenti attinenti il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, art. 1.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 1992

Il Ministro: CAPRIA

92A1425

ORDINANZA 17 marzo 1992.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Ortona in provincia di Chieti. (Ordinanza n. 2236/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumità dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;

Visto il comma 4 del citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente l'utilizzazione di somme assegnate per scopi determinati al Fondo per la protezione civile e non interamente impiegate;

Considerato che le somme di cui al sopra citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, sono esaurite, e che pertanto, al fine di affrontare l'emergenza di alcuni dissesti idrogeologici che si appalesa improcrastinabile, è necessario far ricorso alla residua disponibilità dell'assegnazione disposta dall'art. 6, comma 1, della legge 3 luglio 1991, n. 195;

Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987 rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della protezione civile;

Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;

Viste le risultanze del verbale di sopralluogo, effettuato il 15 febbraio 1989 dal gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, dal quale si rileva una situazione di pericolo incombente per la pubblica incolumità causato da un movimento franoso che interessa la passeggiata orientale nel comune di Ortona;

Vista la nota n. 4004 datata 18 febbraio 1989 del comune di Ortona con la quale si trasmette un progetto di L. 3.885.000.000 per il risanamento del dissesto idrogeologico in atto nella passeggiata orientale;

Vista la nota n. 13444 datata 1° giugno 1990 con la quale il comune di Ortona, oltre a segnalare l'aggravamento del dissesto idrogeologico, rappresenta i disagi sostenuti dalla popolazione a causa delle ordinanze di sgombero emesse sugli edifici lesionati per effetto del movimento franoso nonché per la chiusura al traffico dell'unica strada di accesso al porto e stazione ferroviaria;

Vista la nota n. 124 datata 3 gennaio 1991 con la quale il comune di Ortona segnala, nuovamente, lo stato di pericolo incombente per più di mille abitanti, riproponendo un finanziamento di almeno lire 4 miliardi come primo urgente intervento;

Vista la nota datata 12 marzo 1992 del comune di Ortona con la quale si sollecita almeno un finanziamento stralcio di L. 800.000.000;

Ravvisata la necessità, in considerazione dei limitati fondi disponibili, di consentire, comunque, con urgenza, un primo immediato intervento sul movimento franoso su citato, teso all'eliminazione del più incombente pericolo per la pubblica incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per le finalità di cui in premessa, il comune di Ortona è autorizzato all'esecuzione delle attività e delle opere più urgenti tese all'eliminazione del pericolo incombente per dissesto idrogeologico interessante la zona del centro storico dell'abitato.

Art. 2.

Per l'esecuzione dell'intervento di cui all'art. 1 è posta a disposizione del comune di Ortona la somma di L. 800.000.000.

Detto contributo fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni e integrazioni, nonché sulla residua disponibilità di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.

Art. 3.

Il comune di Ortona, oltre agli adempimenti disposti dall'art. 13 della legge 2 ottobre 1986, n. 730, invierà al Dipartimento della protezione civile gli elaborati tecnici esecutivi debitamente approvati con delibera comunale, relativi ai lavori progettati al fine del riscontro di idoneità delle previsioni progettuali con le finalità del finanziamento disposto.

Art. 4.

L'intervento previsto nella presente ordinanza è dichiarato di pubblica utilità, urgente e indifferibile e per la sua attuazione il comune di Ortona, dopo il riscontro di cui all'articolo precedente, potrà procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra un numero adeguato di ditte idonee, iscritte per categoria ed importo adeguato e comunque mai inferiore a cinque, oppure previa ogni più celere procedura, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

L'ente attuatore è impegnato ad effettuare la consegna dei lavori entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 5.

Il Dipartimento della protezione civile provvede alla nomina dei collaudatori in corso d'opera. All'uopo viene accantonata la somma necessaria con la quale il Dipartimento provvederà direttamente alla liquidazione delle parcelle dei collaudatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 1992

Il Ministro: CAPRIA

92A1426

ORDINANZA 17 marzo 1992.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Troina in provincia di Enna. (Ordinanza n. 2237/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumità dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;

Visto il comma 4 del citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente l'utilizzazione di somme assegnate per scopi determinati al Fondo per la protezione civile e non interamente impiegate;

Considerato che le somme di cui al sopra citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, sono esaurite, e che pertanto, al fine di affrontare l'emergenza di alcuni dissesti idrogeologici che si appalesa improcrastinabile, è necessario far ricorso alla residua disponibilità dell'assegnazione disposta dall'art. 6, comma 1, della legge 3 luglio 1991, n. 195;

Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987 rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della protezione civile;

Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988, che detta norme dirette ad accellerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;

Viste le risultanze del verbale di sopralluogo, effettuato il 15 febbraio 1992 dal gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, dal quale si rileva una situazione di pericolo incombente per la pubblica incolumità causato da un movimento franoso che interessa la località Lercara nel comune di Troina;

Vista la nota n. 1061 del 24 febbraio 1992 della regione siciliana, ufficio del genio civile di Enna con la quale si rappresenta l'urgenza di intervenire sul dissesto idrogeologico che interessa la località Lercara nel comune di Troina;

Vista la nota n. 2450 datata 9 marzo 1992 del comune di Troina con la quale si sollecita un finanziamento, per l'eliminazione del pericolo incombente nella zona Lercara, pari a L. 5.000.000.000 comprensivo di uno stralcio di L. 1.000.000.000;

Ravvisata la necessità, in considerazione dei limitati fondi disponibili, di consentire, comunque, con urgenza, un primo immediato intervento sul movimento franoso su citato, teso all'eliminazione del più incombente pericolo per la pubblica incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per le finalità di cui in premessa, il comune di Troina è autorizzato all'esecuzione delle attività e delle opere più urgenti tese all'eliminazione del pericolo incombente per dissesto idrogeologico interessante la zona di Lercara.

Art. 2.

Per l'esecuzione dell'intervento di cui all'art. 1 è posta a disposizione del comune di Troina la somma di L. 1.000.000.000.

Detto contributo fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni e integrazioni, nonché sulla residua disponibilità di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.

Art. 3.

Il comune di Troina, oltre agli adempimenti disposti dall'art. 13 della legge 2 ottobre 1986, n. 730, invierà al Dipartimento della protezione civile gli elaborati tecnici esecutivi debitamente approvati con delibera comunale, relativi ai lavori progettati, al fine del riscontro di idoneità delle previsioni progettuali con le finalità del finanziamento disposto.

Art. 4.

L'intervento previsto nella presente ordinanza è dichiarato di pubblica utilità, urgente e indifferibile e per la sua attuazione il comune di Troina, dopo il riscontro di cui all'articolo precedente, potrà procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra un numero adeguato di ditte idonee, iscritte per categoria ed importo adeguato e comunque mai inferiore a cinque, oppure previa ogni più celere procedura, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

L'ente attuatore è impegnato ad effettuare la consegna dei lavori entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 5.

Il Dipartimento della protezione civile provvede alla nomina dei collaudatori in corso d'opera. All'uopo viene accantonata la somma necessaria con la quale il Dipartimento provvederà direttamente alla liquidazione delle parcelle dei collaudatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 1992

Il Ministro: CAPRIA

92A1427

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.a.s. I.M.I - Industria manufatti Itri di Evangelista Imperatore*, con sede in Napoli e stabilimento di Itri (Latina):
periodo: dal 14 luglio 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 19 luglio 1989 - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1990: dal 19 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.a.s. I.M.I - Industria manufatti Itri di Evangelista Imperatore*, con sede in Napoli e stabilimento di Itri (Latina):
periodo: dall'11 agosto 1991 al 17 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 19 luglio 1989 - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1990: dal 19 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

3) *S.r.l. Italfornaci*, con sede in Roma e stabilimento di Ferentino (Frosinone):
periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 17 febbraio 1990 - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1990: dal 17 febbraio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

4) *S.r.l. Mizar Tricot*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:
periodo: dal 24 ottobre 1988 al 23 aprile 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 28 ottobre 1987 - CIPI 30 maggio 1991;
primo decreto ministeriale 18 giugno 1991: dal 28 ottobre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.r.l. Mizar Tricot*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:
periodo: dal 24 aprile 1989 al 22 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 28 ottobre 1987 - CIPI 30 maggio 1991;
primo decreto ministeriale 18 giugno 1991: dal 28 ottobre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.p.a. Ce.Ind.It.*, già *Smirg centro sud*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina):
periodo: dal 9 aprile 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 9 ottobre 1990 - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 18 dicembre 1991: dal 9 ottobre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

Il decreto sopraindicato annulla e sostituisce il decreto ministeriale 18 dicembre 1991, n. 11897.4.

7) *S.p.a. Ce.Ind.It.*, già *Smirg centro sud*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina):
periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 9 ottobre 1990 - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 18 dicembre 1991: dal 9 ottobre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

8) *S.r.l. Valdaniene*, con sede in Roma e stabilimento di Subiaco (Roma):

periodo: dal 4 agosto 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'8 febbraio 1990 - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 12 novembre 1990: dall'8 febbraio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.r.l. Valdaniene*, con sede in Roma e stabilimento di Subiaco (Roma):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'8 febbraio 1990 - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 12 novembre 1990: dall'8 febbraio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

10) *S.r.l. Ceramica Augello*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina):

periodo: dal 1° aprile 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 6 aprile 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 6 aprile 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.r.l. Ceramica Augello*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 6 ottobre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 6 aprile 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 6 aprile 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

12) *S.p.a. Ansafone elettronica*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 21 ottobre 1991 al 20 aprile 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 27 aprile 1990 - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 8 febbraio 1991: dal 27 aprile 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

13) *S.p.a. Officine meccaniche pontine*, con sede in Ardea (Roma) e stabilimento di Ardea (Roma):

periodo: dal 18 novembre 1991 al 17 maggio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 21 novembre 1979 - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 21 novembre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

14) *S.r.l. Cre.Spo.*, con sede in Roma e stabilimento di Bassano Romano (Viterbo):

periodo: dal 28 settembre 1990 al 27 marzo 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 28 settembre 1989 - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1991: dal 28 settembre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

15) *S.r.l. Cre.Spo.*, con sede in Roma e stabilimento di Bassano Romano (Viterbo):

periodo: dal 28 marzo 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 28 settembre 1989 - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1991: dal 28 settembre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

16) *S.r.l. Cre.Spo.*, con sede in Roma e stabilimento di Bassano Romano (Viterbo):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 28 settembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 28 settembre 1989 - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1991: dal 28 settembre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 febbraio 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.n.c. Vecchione Emilio & Figli*, con sede in Casoria (Napoli) e stabilimento di Casoria (Napoli):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 9 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 12 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

2) *S.r.l. Filatura Cavese*, con sede in Cava dei Tirreni (Salerno) e stabilimento di Cava dei Tirreni (Salerno):

periodo: dal 16 settembre 1991 al 15 marzo 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 16 marzo 1990 - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 16 marzo 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

3) *S.n.c. Dante Lorenzo Canepa*, con sede in Pozzuoli (Napoli) e stabilimento di S. Giovanni a Teduccio (Napoli):

periodo: dal 3 marzo 1991 al 1° settembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 4 settembre 1989;
pagamento diretto: si.

4) *S.a.s. Calzaturificio tre effe*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 20 agosto 1989 al 20 novembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 25 febbraio 1987 - CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 25 febbraio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.p.a. Co.Ri.*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 7 luglio 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'11 gennaio 1989 - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dall'11 gennaio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.p.a. Co.Ri.*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dall'11 agosto 1991 all'11 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'11 gennaio 1989 - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dall'11 gennaio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

7) *S.p.a. Alcatel cavi* già *Manuli cavi*, con sede in Battipaglia (Salerno) e stabilimenti di Pagani (Salerno) e Scafati (Salerno):

periodo: dal 3 dicembre 1990 al 2 giugno 1991;
causale: ristrutturazione - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1991: dal 4 giugno 1990;
pagamento diretto: si.

8) *S.r.l. Suolettificio Licaflex*, con sede in Casoria (Napoli) e stabilimento di Casoria (Napoli):

periodo: dal 15 luglio 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 19 luglio 1990 - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 19 luglio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.r.l. Suolettificio Licaflex*, con sede in Casoria (Napoli) e stabilimento di Casoria (Napoli):

periodo: dall'11 agosto 1991 all'11 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 19 luglio 1990 - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 19 luglio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

10) *S.r.l. Sige Sirio*, con sede in Napoli e stabilimento di Marcianise (Caserta):

periodo: dall'8 luglio 1991 al 30 novembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dall'8 gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

11) *S.r.l. Cisme Proget*, con sede in Cassino (Frosinone) e stabilimento di Pomigliano d'Arco (Napoli):

periodo: dal 24 giugno 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 29 giugno 1990 - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 29 giugno 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *S.r.l. Cisme Proget*, con sede in Cassino (Frosinone) e stabilimento di Pomigliano d'Arco (Napoli):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 29 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 29 giugno 1990 - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 29 giugno 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

13) *S.r.l. Andrea Manueli*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 2 dicembre 1991 al 31 maggio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 5 dicembre 1990 - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 5 dicembre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

14) *Ditta Dardano Antonio*, con sede in Pozzuoli (Napoli) e stabilimento di Pozzuoli (Napoli):

periodo: dall'11 marzo 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 12 settembre 1990 - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 12 settembre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

15) *Ditta Dardano Antonio*, con sede in Pozzuoli (Napoli) e stabilimento di Pozzuoli (Napoli):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 8 settembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 12 settembre 1990 - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 12 settembre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

16) *Bifulco Rosaria*, con sede in S. Gennariello di Ottaviano (Napoli) e stabilimento di Palma Campania (Napoli):

periodo: dal 31 dicembre 1990 al 30 giugno 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1991: dal 3 luglio 1990;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. I.M.T. - Industrie meridionali tessili*, con sede in Napoli e stabilimento di Acerra (Napoli):

periodo: dal 28 ottobre 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1991: dal 29 aprile 1991;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1992 ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, nella legge 1° giugno 1991, n. 169, e dell'art. 3, comma 1, della legge 30 gennaio 1992, n. 22, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Azienda reimpiego Palermo, con sede in Palermo, assunti in base all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, nella legge 1° giugno 1991. n. 169, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 dicembre 1991 al 30 giugno 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Marson di Kahan Ludwig & C., con sede in Offanengo (Cremona), per il periodo dal 16 settembre 1991 al 15 marzo 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1992 in favore di complessivi centodue lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I cotoni di Condrio, ora S.r.l. Manifattura dell'Adda, sede legale di Vicenza, occupati presso lo stabilimento di Berbenno (Sondrio) - Divisione abiti professionali, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 32 ore settimanali per tre settimane e a 24 ore settimanali per una settimana, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, dal 30 settembre 1991 al 31 dicembre 1991.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1992 in favore di venticinque operai dipendenti dalla S.p.a. Nastrificio Gavazzi, con sede in Milano, occupati presso lo stabilimento di Calolziocórte (Bergamo), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 30 ore settimanali è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 4 novembre 1991 al 1° novembre 1992.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nardi sistemi elettronici, con sede e stabilimento in Aprilia (Latina), per il periodo dal 5 dicembre 1991 al 31 maggio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

92A1435

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 5 marzo 1992 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «94ª Fieragricola - Fiera internazionale dell'agricoltura e della zootecnia; 45° Salone della macchina agricola; 24° Salone delle tecniche nuove» che avrà luogo a Verona dal 10 marzo 1992 al 15 marzo 1992.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1992 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «JOB '92 - Scuola, orientamento e formazione» che avrà luogo a Verona dal 26 marzo 1992 al 28 marzo 1992.

92A1447

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

1.200